

## REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1997

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettere a), b) e c),

considerando che i marchi auricolari devono contenere informazioni sullo Stato membro di origine, unitamente a quelle sul singolo animale; che il sistema più adatto per codificare tali informazioni è il codice del paese a due lettere, seguito da un codice costituito al massimo da 12 caratteri numerici; che alcuni Stati membri devono essere autorizzati a mantenere in vigore, per un periodo transitorio, il proprio sistema attuale;

considerando che può essere autorizzata l'utilizzazione di codici a barre, oltre al codice dello Stato membro, purché non siano superati i dodici caratteri;

considerando che occorre definire alcune norme minime uniformi per il modello e la presentazione dei marchi auricolari;

considerando che le disposizioni relative al contenuto dei marchi auricolari devono essere riviste alla luce della creazione delle basi di dati informatizzate di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97;

considerando che le informazioni contenute nel passaporto e nel registro debbono essere presentate in modo tale da poter seguire gli spostamenti degli animali;

considerando che tali informazioni debbono corrispondere a quelle contenute nella base di dati informatizzata prevista dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(2)</sup>, modificata dalla direttiva 97/12/CE<sup>(3)</sup>;

considerando che, in relazione alle misure di controllo sui regimi di aiuti comunitari, è necessario inserire nel passaporto alcune informazioni concernenti i premi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore

delle carni bovine<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97<sup>(5)</sup>;

considerando che il calendario di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 esige che il presente regolamento entri in vigore con urgenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

## Marchi auricolari

*Articolo 1*

1. I marchi auricolari riportano almeno il nome, il codice o il contrassegno dell'autorità competente o dell'autorità centrale competente dello Stato membro che ha attribuito il marchio, nonché i caratteri di cui al paragrafo 2.
2. I caratteri riportati sul marchio auricolare sono i seguenti:
  - a) i primi due caratteri individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è identificato per la prima volta. A tal fine è utilizzato il codice a due lettere che figura nell'allegato;
  - b) il codice del paese è seguito da un codice numerico costituito al massimo da 12 caratteri. Tuttavia, l'Irlanda, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito possono mantenere in vigore, fino al 31 dicembre 1999, il proprio sistema attuale, utilizzando un codice alfanumerico per i 12 caratteri che seguono il codice del paese.
3. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 le autorità centrali competenti degli Stati membri possono autorizzare l'uso di un codice a barre.

*Articolo 2*

I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono di materiale plastico flessibile;

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(3)</sup> GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 148 del 26. 6. 1968, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.